



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. 955/2023

La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Annalisa Gianfelice	Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco	Consigliere
Dr. Vito Savino	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 955/23 RG e promossa con atto di citazione

DA

Parte_1 già *Parte_2*, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, (Partita IVA n. *P.IVA_1*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio De Santis in Grottammare (AP), piazza G. Carducci n. 5

- appellante

CONTRO

Controparte_1, nata a Montegranaro il 04.05.1973, ivi residente in Via Zaccagnini n. 56, c.f.: *C.F._1* e *CP_2* in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. *Controparte_3* con sede legale in Montegranaro (FM), Via La Croce n. 3 (P.Iva *P.IVA_2*, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Renis del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Macerata, Via Annibali n. 31/L,

- appellati -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo pubbl. il 13/04/2023 in materia di ripetizione dell'indebitto

CONCLUSIONI

Per l'appellante

Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo n. 288/2023,

*- accertare che nulla è dovuto da *Parte_1* (già *Parte_2* nei confronti della Sig.ra *Controparte_1*, per l'effetto, rigettare la domanda della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta *Parte_1* da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellata, accogliendo dunque le domande tutte proposte da *Parte_2* (oggi *Parte_1*) in primo grado (già richiamate nella descrizione dell'iter processuale) ivi compresa la domanda riconvenzionale come sopra dedotto da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate.*

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio oltre a rimborso delle spese di CTU

Per l'appellato

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona

- in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’atto di appello per le ragioni esposte in narrativa;

*- nel merito, rigettare il gravame proposto da **Parte_1** poiché infondato sia in fatto che in diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo in persona del G.O.T. Perrone in data 13.04.2023 all’esito del procedimento civile n. 2090/2017 R.G., fatta eccezione per i seguenti profili che vengono eccepiti in via di appello incidentale*

*- rilevata la carenza di interesse ad agire in capo a **Parte_1** (già **Pt_2** [...]) per le ragioni di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo in persona del G.O.T. Perrone in data 13.04.2023 all’esito del procedimento civile n. 2090/2017 R.G. nella parte in cui ha ommesso di dichiarare l’inammissibilità della chiamata in causa di terzo e in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei confronti della società **CP_2** e della sig.ra **Controparte_1** ;*

*- riformare la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo in persona del G.O.T. Perrone in data 13.04.2023 all’esito del procedimento civile n. 2090/2017 R.G. nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, pur avendo di fatto accolto la domanda giudiziale formulata dalla sig.ra **Controparte_1** .*

Con vittoria di spese e competenze - per l’appunto - di entrambi i gradi di giudizio”

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato **Controparte_1** evocava in giudizio la società **Parte_2** - cui succedeva per fusione per incorporazione **Parte_1** [...] - assumendo l’avvenuta stipulazione in data 6.10.14 del contratto di finanziamento n.533162 di €17.214,00 e in data 13.5.2015 di ulteriore contratto di finanziamento n.554601 di € 11.653,54; sosteneva che nei detti contratti era prevista l’applicazione di un tasso annuo effettivo globale (TAEG) superiore al tasso soglia usura stabilito dalla Banca D’Italia vigente alla stipula del contratto e pari al 18,30%, ed all’esito della estinzione anticipata alla data del 5.10.2016 un TAEG pari al 22,98% superiore alla soglia di usura. Concludeva per la quantificazione degli interessi

illegittimamente corrisposti nella misura di euro 7.470,06 di cui, ai sensi dell'art. 1815 c.c., chiedeva la restituzione.

Si costituiva in giudizio **Parte_2** sostenendo la legittimità della misura degli interessi applicati, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del TAEG in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Concludeva, in via preliminare, per autorizzare **Parte_2** a citare in giudizio la **CP_4** e nel merito per il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU contabile ed all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.

Con sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo pubbl. il 13/04/2023 così veniva deciso

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

in accoglimento della domanda, accerta che i contratti di finanziamento n.533162 del 6.10.2014 e n.554601 del 13.05 contengono pattuizioni usurarie, per l'effetto, ne dichiara la nullità ex art 1815 c.2 cc;

*condanna l' **CP_5** convenuto alla restituzione alla **Controparte_1** la somma di € 645,46 oltre interessi e rivalutazione;*

*condanna **Controparte_1** e **CP_2** in solido tra di loro al pagamento in favore della convenuta di € 645,46;*

spese di lite interamente compensate tra tutte le parti;

spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.

Con atto di appello ritualmente notificato **Parte_1** (già **Pt_2** [...]), ha impugnato la sentenza di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.

Controparte_1 e la società **CP_2** si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla compensazione delle spese di lite e all'omessa pronuncia circa la carenza

di interesse ad agire in via riconvenzionale della (allora) *Parte_2* nei confronti della *CP_2* essendo, al momento della chiamata in causa di quest'ultima, l'esposizione debitoria già stata integralmente estinta.

Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

Con il primo motivo di appello, *Parte_1* impugna la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure, con motivazione ripresa, del tutto acriticamente, dalle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, e perciò in violazione dell'art. 116 cpc, avrebbe erroneamente preso quale tasso di riferimento, per la verifica di ipotesi di usurarietà, il TAEG e non il TEG nonchè incluso tra le voci computabili anche la penale per l'estinzione anticipata.

Con il secondo motivo di appello viene impugnata l'errata decisione del Giudice di prime cure che, pur riconoscendo un credito in favore di Parte_1 pari a Euro 694,76 ha poi liquidato a favore della società appellante, in sede di dispositivo, una somma inferiore pari ad euro 645,46, (somma esattamente identica a quella alla quale Parte_1 è stata condannata a rifondere all'attrice). Quindi si richiede, in questa sede, la condanna al pagamento della differenza.

Il primo motivo è fondato.

Le disposizioni in materia di usura di cui alla L. n. 108/1996 fanno riferimento al **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, prevedendo, all'art. 2, che *“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”*.

Successivamente la Banca d'Italia ha diramato le *“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”* definendo il TEGM quale *“tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei **tassi effettivi globali** applicati ad ogni singolo rapporto (**TEG**) e ad esprimere i criteri di calcolo dei predetti tassi*. Tale dato costituisce la base della raccolta dei dati di riferimento forniti dagli operatori finanziari necessari per la *“rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura”*, tassi che, a cura del MEF, per specifica disposizione di legge speciale (la suddetta L. 108/1996, ed in particolare l'art. 2 di tale legge) vengono poi trasposti nei relativi decreti ministeriali emanati trimestralmente, in conformità a quanto richiamati dalla normativa anti-usura.

Quindi, è principio consolidato come, ai fini dell'individuazione del criterio per determinare il c.d. tasso-soglia, vada operato il raffronto tra il dato concreto e specifico

del TEG, applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso, ed il dato astratto del TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 2016) nel rispetto del richiamato principio di simmetria.

Con sentenza n. 15114 del 29 Giugno 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli), la Suprema Corte ha invece affermato che *“Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza.”*

Il cambiamento paradigmatico operato dalla Suprema Corte trova fondamento nell’assunto che *“Il TAEG, infatti, rappresenta l’indice rilevatore dell’usura rispettando la previsione di cui all’art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza”.*

In altri termini fra la normativa settoriale secondaria emanata dalla Banca d’Italia, che nelle “Istruzioni” assume il TEG quale termine di riferimento per il calcolo dell’usura, e la norma generale di cui all’**art. 644, comma 5, c.p.**, a mente del quale *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* la Suprema Corte, ribadendo il principio della **primazia della legge sulle Istruzioni della Banca d’Italia**, ha osservato come alla norma penale che descrive la fattispecie di usura *“si devono necessariamente uniformare, e [...] si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in*

materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi". Si evidenzia, infine, che il TAEG, introdotto dalla normativa consumeristica *quale strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, è stato* definito dall'art. 121, comma 1, lett. m) T.U.B. *"tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", il quale "indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito" e, come precisato al successivo comma 2, "Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".*

Va detto però, che qualunque sia l'indicatore da prendere come riferimento per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado è oltremodo chiara nel concludere quanto segue

"INDAGINE SUL FINANZIAMENTO N.533162 STIPULATO IN DATA 6/10/2014

- non si assiste ad alcuno sfioramento del tasso soglia usura ad opera del TEG;*
- non si assiste ad alcuno sfioramento del tasso soglia usura ad opera del tasso di mora se si procede al confronto diretto;*
- non si assiste ad alcuno sfioramento se si procede al confronto tra tasso di mora e tasso soglia con la maggiorazione del 2,1% (dei t.e.g.m.);*
- si assiste a sfioramento per tutte le ipotesi di estinzione anticipata che si verificano a partire dalla rata n.1 e sino alla rata di ammortamento n.77 (in scadenza il 31/03/2021);*

.....

INDAGINE SUL FINANZIAMENTO N.554601 STIPULATO IN DATA 13/5/2015

- non si assiste ad alcuno sfioramento del tasso soglia usura ad opera del TEG;*
- non si assiste ad alcuno sfioramento del tasso soglia usura ad opera del tasso di mora se si procede al confronto diretto;*
- non si assiste ad alcuno sfioramento se si procede al confronto tra tasso di mora e tasso soglia con la maggiorazione del 2,1% (dei t.e.g.m.);*

- si assiste a sfioramento per tutte le ipotesi di estinzione anticipata che si verificano a partire dalla rata n.1 e sino alla rata di ammortamento n.32 (in scadenza il 31/01/2018);”

Quindi l'unica ipotesi di sfioramento del tasso soglia antiusura dei due finanziamenti si concretizza con la inclusione, nel tasso di riferimento, anche della commissione di estinzione anticipata.

Va quindi ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione nel calcolo del TAEG non va tenuto conto della commissione di estinzione anticipata indicata nella scheda contrattuale: la Cassazione, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito” “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” , ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori, con argomentazioni valide anche per gli interessi convenzionali: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. (Cassazione

civile, sez. III, 10/1/2025, n. 690; Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352). In altri termini la c.d. commissione di estinzione anticipata costituisce unicamente il corrispettivo del diritto potestativo attribuito al mutuatario, in ragione del quale quest'ultimo può compiere il recesso oneroso dalla relazione negoziale. Il che preclude ogni correlazione causale con la concessione del credito (anzi, presuppone logicamente che il credito sia già erogato), sì da non poter essere inclusa nelle spese contemplate dalla norma di cui al quinto comma dell'art. 644 c.p..

Declinando tali principi al caso di specie, non rientrando la commissione di estinzione anticipata tra le voci computabili ai fini della verifica dell'usura, attese le risultanze peritali, va ritenuto che i due finanziamenti stipulati tra l'allora *Parte_2* e [...] *CP_1* e la società *CP_2* non presentano alcuna ipotesi di usurarietà.

Quanto al secondo motivo di appello della società *Parte_1* e il secondo motivo dell'appello incidentale svolto dagli appellanti *Controparte_1* e *CP_2* [...] aventi per oggetto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società appellante afferente al mancato pagamento, da parte delle parti appellanti, del residuo dovuto per i due finanziamenti oggetto del presente giudizio, le censure vanno esaminate congiuntamente, stante l'intima connessione logico-giuridica.

La società *Pt_2* ha svolto domanda riconvenzionale sia nei confronti della sig.ra *CP_1*, sia nei confronti della terza chiamata in causa *CP_2* per un importo di € 2.065,00, in riferimento al contratto di finanziamento n. 533162 del 06.10.2014 per il mancato pagamento di 7 rate, e per un importo di € 1.757,00 in riferimento al contratto di finanziamento n. 554601 del 13.05.2015 per il mancato pagamento di 7 rate.

La società *Parte_1* lamenta che il Giudice di prime cure abbia liquidato a suo favore solo la somma di euro 645,46, in ragione della compensazione del credito vantato da quest'ultima, depurato però - come da calcolo CTU - degli interessi usurari, con il credito vantato dalle parti appellanti per le somme indebitamente percepite, sempre per l'applicazione di interessi usurari, dalla società finanziatrice.

Gli appellanti, al contempo, si dolgono che il Giudice di prime cure non abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire da parte della (allora) *Parte_2* stante

l'avvenuto saldo delle rate non pagate e pretese dalla società finanziatrice in via riconvenzionale, in virtù della avvenuta restituzione della somma capitale erogata.

Va ritenuto fondato il motivo svolto dalla *Parte_1* mentre è infondato quello sollevato dagli appellanti incidentali *CP_1* e *CP_2*

Dal compendio documentale allegato agli atti si evince quanto segue:

- 1) Con due lettere di sollecito, entrambe datate 07 febbraio 2018 e dirette agli appellanti *Controparte_1* e società *CP_2* la *Pt_2* richiedeva il saldo di euro 1.770,00 per il mancato pagamento n. 6 fatture emesse dal 31.08.2017 al 31.01.2018 e relative al contratto di finanziamento 533162 ed euro 1.506 per il mancato pagamento n. 6 fatture emesse dal 31.08.2017 al 31.01.2018 e relative al contratto di finanziamento 554601, con espressa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine “per effetto della quale dovrà essere pagato a *Pt_3* .anche il capitale residuo del finanziamento, spese ed interessi”.
- 2) la sig.ra *CP_1* e la società *CP_2* hanno depositato in primo grado copia delle distinte dei bonifici effettuati a saldo delle rate impagate dei due finanziamenti oggetti del giudizio, relative ai mesi intercorrenti dal Luglio 2017 al Luglio 2019;
- 3) dagli EE/CC depositati dalla società appellante (Docc. 19 e 20 del fasc. di primo grado) residuano rate insolute per il periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021 per il finanziamento n. 554601 e dal 31 gennaio 2020 al 31 ottobre 2024 per il finanziamento n. 553601.

Non si è raggiunta la prova di ulteriori pagamenti effettuati dalle parti appellate nel corso del giudizio.

Ne deriva in primis che, stante la decadenza dal beneficio del termine degli odierni appellati, la società *Parte_1* (già *Parte_2* ha diritto al pagamento dell'intero importo residuo rispetto quello erogato tramite i due finanziamenti oggetto di giudizio.

Quale ulteriore conseguenza deve dichiararsi l'infondatezza del motivo di appello incidentale afferente alla carenza di legittimazione ad agire, in primo grado, dell'allora società *Pt_2* anche nei confronti della *CP_2* attesa la coobbligazione in solido di

quest'ultima, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del contratto di finanziamento, e la pendenza debitoria tuttora in essere.

In conclusione, non operando alcuna compensazione con i crediti vantati dagli odierni appellati derivanti dall'indebito percepimento di somme a titolo di interessi usurari, *Controparte_1* e la società *CP_2* devono essere condannate al pagamento in favore di *Parte_1* dell'intero importo delle rate allo stato ancora insolute, che ammontano a complessivi euro 17.110,00 (euro 295 x 58 rate) per il finanziamento n. 533162 ed euro 4.267,00 (euro 251 x 17 rate) per il finanziamento n. 554601.

L'esito della lite, totalmente favorevole alla *Parte_1* comporta l'assorbimento del motivo di appello incidentale relativo alla compensazione delle spese del primo grado.

L'appello principale va quindi accolto e, per contro, va rigettato l'appello incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutando l'esito complessivo della lite, dovranno essere poste a carico delle parti appellate per entrambi i gradi di giudizio.

Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale nel primo grado di giudizio e fasi studio, introduttiva e decisionale nel presente grado di giudizio.

In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per tutte le fasi.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto *Parte_1* (Partita IVA n. *P.IVA_1*) contro *Controparte_1* c.f.: *C.F._2* e società *CP_2* (P.Iva *P.IVA_2*), avverso la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Fermo pubbl. il 13/04/2023, nonché sull'appello incidentale svolto da *Controparte_1* e società *CP_2* così decide: accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza impugnata,

- rigetta la domanda proposta da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* [...] ;
 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e *CP_2*
 - per l'effetto, condanna in via solidale *Controparte_1* e *CP_2* al pagamento in favore di *Parte_1* delle rate insolute dei contratti di finanziamento n. 554601 e n. 553601 per un importo complessivo di euro 21.377,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
 - rigetta l'appello incidentale svolto da *Controparte_1* e società *CP_2*
 - condanna *Controparte_1* e *CP_2* in solido al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite del doppio grado che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per il primo grado di giudizio ed euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per il secondo grado di giudizio;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti incidentali *Controparte_1* e società *CP_2*
- Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9/12/2025

Il Presidente Est.

Dr.ssa Annalisa Gianfelice